

« Le consegne delle mura alle epoche sovramenzionate saranno fatte ed accettate senza diritto a rifacimenti qualunque sia la loro condizione nelle epoche medesime. »

Art. 3.

« Restano ferme, in quanto non siano modificate con questa legge, le disposizioni della legge 20 luglio 1890, n. 6980 ».

Presidente. Si passerà alla votazione segreta di questo disegno di legge nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Norme provvisorie per la determinazione ed il riparto delle sovrimposte nelle Provincie in cui viene attivato il nuovo Catasto.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme provvisorie per la determinazione ed il riparto delle sovrimposte nelle Provincie in cui viene attivato il nuovo Catasto.

Onorevole ministro, consente che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

Chimirri, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Radice, segretario, legge: (V. Stampato n. 84-A)

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Nelle Provincie, in cui viene attivato il nuovo catasto ordinato colle leggi 1º marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª) e 21 gennaio 1897, n. 23, e sino a quando non sia provveduto definitivamente alla materia delle sovrimposte, la facoltà delle Provincie e dei Comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati è regolata colle norme stabilite negli articoli seguenti. »

(È approvato).

Art. 2.

« Per le Provincie e pei Comuni nei quali in esecuzione delle leggi succitate, la nuova

imposta sui terreni non supera la preesistente, il limite legale della sovrimposta si ragguglia a centesimi cinquanta per ogni lira d'imposta erariale principale risultante: per l'imposta sui fabbricati dai ruoli principali dell'anno precedente, e per quella sui terreni, dai ruoli dell'ultimo anno in cui rimasero in vigore gli estimi del catasto anteriore.

« Se la sovrimposta applicata prima della promulgazione della legge 23 luglio 1894, n. 340 non eccede il limite legale determinato come sopra, questo limite rimarrà immutato.

« Nulla è innovato per le Provincie e per i Comuni, pei quali la nuova imposta supera la preesistente. »

(È approvato).

Art. 3.

« Il riparto annuale delle sovrimposte provinciali e comunali, nelle Provincie di cui all'articolo 1, è fatto in ogni anno in proporzione delle somme d'imposta erariale principale iscritta: pei fabbricati, nei ruoli principali dell'anno precedente, e pei terreni nei ruoli principali dell'ultimo anno in cui rimasero in vigore gli estimi del catasto anteriore.

« Il riparto di ognuno di questi due contingenti fra i singoli possessori è fatto, in ogni anno, in base ai rispettivi imponibili inseriti nei ruoli. »

Bertolini. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Bertolini. Pregherei l'onorevole ministro e la Commissione a voler consentire che in questo articolo terzo, dove è detto: « Il riparto della somma complessiva di ciascuna delle due sovrimposte, provinciale e comunale è fatto in ogni anno, ecc. » si aggiungesse a questo punto: « fra i terreni e fabbricati in proporzione ecc., » affinché sia fuor di dubbio che l'articolo tende a determinare la proporzione fra il contingente di sovrainposta che grava sui terreni e quello che grava sui fabbricati.

« Già s'intende che così è, ma mi pare sia meglio chiarirlo. »

Presidente. Se l'onorevole ministro accetta la sua correzione, va bene, altrimenti occorrerebbero dieci firme per proporla.

Chimirri, ministro delle finanze. Il concetto è quello che ha espresso l'onorevole Bertolini